



CITTÀ DI MONOPOLI
(Città Metropolitana di Bari)

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA. DISCIPLINA DEGLI ORARI DI VENDITA PER ASPORTO E DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E ALLUMINIO DURANTE GLI INCONTRI DI CALCIO DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE C – STAGIONE 2021/2022.

IL SINDACO

PREMESSO che il 22/10/2021 con lettera prot. n. 60838 è pervenuta richiesta da parte del Commissariato di PS di adottare specifico provvedimento di limitazione della vendita per asporto di alcolici durante in concomitanza degli incontri di calcio che si disputano presso la Stadio "Veneziani".

RILEVATO che

- da una approfondita analisi delle manifestazioni sportiva, e sulla scorta delle indicazioni pervenute dal Locale Commissariato di PS, nonché sul potenziale rischio delle manifestazioni calcistiche, si ritiene necessario individuare gli interventi da porre in essere al fine di minimizzare i rischi sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico;
- è necessario rafforzare l'impianto normativo già esistente in materia, adeguandolo alla specificità degli eventi su richiamati.

RITENUTO che, sulla scorta delle indicazioni ministeriali, l'adozione, delle seguenti misure può contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone e a contrastare i possibili fenomeni di incuria e degrado riconducibili al consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio connesso con il consumo non responsabile di bevande alcoliche:

- divieto **vendita** di bevande in qualsiasi contenitore e di **somministrazione** di alcolici e superalcolici all'interno di un'area di 200 metri di raggio dallo Stadio "Veneziani", compreso lo stadio, e comunque compresa nel seguente perimetro: **Via Cesare Beccaria, Via Marina del Mondo, Via Giuseppe Ungaretti, Via Frassati, Via Fiume, Via Cesare Battisti, Via Fracanzano, Via delle Rimembranze, Via Aurelio Sereno, Via Vittorio Veneto, Via Cesare Beccaria**, quattro ore prima e due ore dopo l'incontro di calcio se definito "a rischio" con apposita nota da parte del Commissariato di PS.

- divieto **vendita** di bevande per asporto in contenitori di vetro, in lattine di alluminio all'interno di un'area di 200 metri di raggio dallo Stadio "Veneziani", compreso lo stadio, e comunque compresa nel seguente perimetro: **Via Cesare Beccaria, Via Marina del Mondo, Via Giuseppe Ungaretti, Via Frassati, Via Fiume, Via Cesare Battisti, Via Fracanzano, Via delle Rimembranze, Via Aurelio Sereno, Via Vittorio Veneto, Via Cesare Beccaria**, tre ore prima e un'ora dopo l'incontro di calcio, consentendo la solo vendita in contenitori di plastica o carta;

CONSIDERATO, pertanto, che sussiste la necessità improcrastinabile, a tutela dei preminenti diritti delle persone alla sicurezza, alla libertà di movimento, alla salute, nonché per esigenze di tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, dell'igiene e del decoro, si ritiene necessario vietare nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dagli eventi di cui in premessa i seguenti comportamenti:

- di vendere per asporto bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio;
- di svolgere attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura su area pubblica e/o aperta al pubblico in forma itinerante, se non autorizzata;
- di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

RINVENUTE sufficienti ragioni di pubblico interesse, sicurezza ed ordine pubblico, durante le fasi e gli eventi delle manifestazioni, per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare il fenomeno

del consumo improprio di alcool e dell'abbandono indiscriminato di contenitori di vetro, di lattine in alluminio e di altri contenitori di bevande, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici, oltre che prevenire e contrastare rischi alla libera circolazione stradale, nonché al fine di evitare e prevenire atteggiamenti ed atti di violenza, di vandalismo, determinati dall'abuso di alcool;

Richiamata integralmente la nota del Commissariato di PS. di cui in premessa;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.EE.LL.) che attribuiscono al Sindaco poteri di ordinanza, anche extra ordinem, per la tutela di igiene pubblica, pubblica incolumità e sicurezza urbana così come modificati dall'articolo 8 della legge 48/2017 del 18 aprile 2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città";

VISTA la legge n.48/2017 del 18 aprile 2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città" che meglio definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana stabilendo che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare, tra l'altro:

- le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- l'incuria, il degrado di immobili;
- le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano.

VISTI:

- l'articolo 12 della legge 48/2017 del 18 aprile 2017 recante "Disposizioni in materia di pubblici esercizi";
- la circolare n. 300/A/4228/17/149/2017/08 Ministero dell'Interno del 23 maggio 2017 esplicativa delle disposizioni e le modifiche normative della legge di cui al precedente punto;
- la circolare n. 055/OP/0001991/2017/1 del Capo della Polizia del 07 giugno 2017 che detta disposizioni in materia di "Safety" e "Security" in caso di manifestazioni pubbliche;
- la circolare n. U0011464 Ministero degli Interni, Dipartimento VVF, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del 19/06/2017;
- la nota prot. n. 34468/2017/12/B1/Area i O.S.P. del 26 giugno 2017, emanata dalla Prefettura di Bari – UTG.

RICHIAMATA la nota prot. 65368 del 12/12/2021 con cui risulta inviata preventivamente al Prefetto copia dello schema dell'ordinanza.

VISTI gli articoli 17 co. 2 del TULPS e l'art. 650 del Codice penale.

ORDINA

A) PER TUTTA LA STAGIONE CALCISTICA DI SERIE C (anno 2021/2022) E' FATTO DIVIETO di VENDITA di qualsiasi bevanda per asporto in contenitori di vetro, in lattine di alluminio all'interno di un'area di 200 metri di raggio dallo Stadio "Veneziani", compreso lo stadio, e comunque all'interno del seguente perimetro: **Via Cesare Beccaria, Via Marina del Mondo, Via Giuseppe Ungaretti, Via Frassati, Via Fiume, Via Cesare Battisti, Via Fracanzano, Via delle Rimembranze, Via Aurelio Sereno, Via Vittorio Veneto, Via Cesare Beccaria**, 3 (tre) ore prima e 1 (uno) ora dopo l'incontro di calcio, consentendo la solo vendita in contenitori di plastica o carta;

B) PER TUTTA LA STAGIONE CALCISTICA DI SERIE C (anno 2021/2022), LIMITATAMENTE AI SOLI INCONTRI DEFINITI "A RISCHIO" DA PARTE DEL COMMISSARIATO DI PS CON APPOSITO PROVEVDIMENTO, E' FATTO DIVIETO di VENDITA di bevande in qualsiasi contenitore e di **SOMMINISTRAZIONE** di alcolici e superalcolici all'interno di un'area di 200 metri di raggio dallo Stadio "Veneziani", compreso lo stadio, e comunque all'interno del seguente perimetro: **Via Cesare Beccaria, Via Marina del Mondo, Via Giuseppe Ungaretti, Via Frassati, Via Fiume, Via Cesare Battisti, Via Fracanzano, Via delle Rimembranze, Via Aurelio Sereno, Via Vittorio Veneto, Via Cesare Beccaria**, 4 (quattro) ore prima e 2 (due) ore dopo l'incontro di calcio;

C) di svolgere attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura su area pubblica e/o aperta al pubblico in forma itinerante, se non autorizzata;

D) di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

E' fatto obbligo a tutti i titolari o gestori degli esercizi commerciali compresi nelle predette aree di esporre in modo ben visibile il cartello di avviso recante l'informativa per l'utenza del divieto di cui trattasi, del tipo: "DIVIETO DI VENDERE PER ASPORTO BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E ALLUMINIO; DIVIETO DI VENDERE PER ASPORTO BOTTIGLIE IN PLASTICA CON IL TAPPO; DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI".

AVVERTE

I trasgressori, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione prevista dall'art. 17 co. 2 del TULPS.

A carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale, l'Autorità Amministrativa potrà applicare la Sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di cui all'art.11 della Legge n.689/81.

La Polizia locale e le altre Forze di Polizia potranno procedere al sequestro degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza.

Si dà atto che il presente provvedimento è comunicato al Prefetto di Bari.

TRASMETTE

Il presente atto:

- al Sig. Prefetto di Bari;
- al Sig. Dirigente Commissariato di PS;
- al Comandante Compagnia dei Carabinieri;
- al Comando della Guardia di Finanza;
- al Sig. Comandante Stazione Carabinieri.

INFORMA

- che il responsabile del procedimento è il Dott. Michele Cassano, quale Dirigente/Comandante il Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Monopoli.

IL SINDACO
ANGELO ANNESE
(firmato digitalmente)